

## Legge sull'assoggettamento delle persone giuridiche a un'imposta di culto

accettata dal Popolo il 26 ottobre 1958<sup>1)</sup>

---

### Art. 1

<sup>1</sup> Sono soggette all'imposta di culto le società anonime, le società in accomandita per azioni, le società a garanzia limitata, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni, gli enti e istituti di diritto pubblico tenuti a versare un'imposta sulla sostanza e sul reddito a norma della legge cantonale sulle imposte <sup>2)</sup>.

<sup>2</sup> Sono esenti dall'imposta di culto le persone giuridiche a scopo confessionale nonché le scuole, gli ospedali, le case di riposo e simili su base confessionale, che non hanno scopi lucrativi.

### Art. 2<sup>3)</sup>

<sup>1</sup> Contemporaneamente all'imposta cantonale il Cantone riscuote dalle persone giuridiche previste nell'articolo 1 una sovrimposta annua del 10 per cento dell'imposta cantonale sull'utile <sup>4)</sup> e sul capitale, a favore delle Chiese riconosciute dallo Stato.

<sup>2</sup> Si applicano per analogia le disposizioni della legge cantonale sulle imposte.

### Art. 3

<sup>1</sup> Il ricavo della sovrimposta va ripartito fra le due Chiese di Stato <sup>5)</sup> in ragione del numero dei loro adepti nel Cantone quale risulta dall'ultimo censimento federale.

<sup>2</sup> Gli organi competenti delle Chiese di Stato <sup>1)</sup> regolano l'uso di questi mezzi finanziari.

---

<sup>1)</sup> M del 17 mar. 1958, 1; PGC 1958, 77 e 116

<sup>2)</sup> BR 720.000

<sup>3)</sup> Testo giusta art. 184 della legge sulle imposte, CSC 720.000

<sup>4)</sup> La versione italiana adotta una nuova terminologia conforme a quella federale

<sup>5)</sup> Modifica linguistica in italiano

**720.400** Gesetz über die Erhebung einer Kultussteuer von den juristischen  
Personen

---

**Art. 4**

La presente <sup>2)</sup> legge entra in vigore il 1° gennaio 1959.

<sup>1)</sup> Modifica linguistica in italiano

<sup>2)</sup> Modifica linguistica in italiano.